



## VERBALE n.1

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO (ELEMENTARI E MEDIE) E DELL'INFANZIA, STATALI E NON STATALI NEL COMUNE DI ORBETELLO

PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi art. 60 d. lgs.50/2016 e ss.mm.ii., svolta su piattaforma telematica START Regione Toscana

CRITERIO: Criterio di cui all'art. 95, comma 2 e 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (offerta economicamente più vantaggiosa) su importo posto a base di gara, pari a euro 2.034.942,63,

CIG: 72864329E5

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di gennaio (16/01/2018), in Orbetello, presso l'ufficio del dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Orbetello in via Don Carlo Steeb n. 1, alle ore 10.30,

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, con propria deliberazione G.M. n. 237 del 06.10.2017 ha demandato al Dirigente competente l'attivazione delle procedure per l'indizione della gara per l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico per alunni residenti nel Comune di Orbetello frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo grado e dell'infanzia, statali e non, per un periodo pari a 5 anni (precisamente da gennaio 2018 e per i successivi 4 anni scolastici), contratto rinnovabile per ulteriori 4 anni, dettando le linee di indirizzo;
- con determinazione del dirigente del Settore Affari Generali n. 776 del 23 ottobre 2017 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 23, comma 15 del codice dei contratti, gli elaborati progettuali relativi al servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole del primo ciclo (elementari e medie) e dell'infanzia, statali e non statali nel Comune di Orbetello – anni 2018/2022 per un importo a base d'asta pari a euro 2.034.942,63 oltre IVA, nonché per un valore stimato dell'appalto determinato ai sensi dell'art. 35 d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pari a euro 3.999.225,83, oltre IVA;
- con determinazione del dirigente del Settore Affari Generali n. 874 del 17 novembre 2017 è stata approvata la griglia di attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica, che è andata a integrare il progetto di cui alla det. n. 776/2017;
- con determinazione a contrarre del dirigente del Settore Lavori Pubblici/Responsabile della CUC fra i Comuni di Orbetello e Scansano n° 894 del 23/11/2017 è stato stabilito di indire una





CUC COMUNE DI ORBETELLO – COMUNE DI SCANSANO .....

procedura aperta su piattaforma elettronica ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa al servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole del primo ciclo (elementari e medie) e dell'infanzia, statali e non statali nel Comune di Orbetello, per un importo a base d'asta pari a € 2.034.942,63,00 al netto di IVA;

- il bando di gara relativo al servizio in oggetto è stato pubblicato dal 06/12/2017 al 08/01/2018 in GUUE, all'albo pretorio, sul sito web istituzionale Amministrazione Trasparente del Comune di Orbetello, sull'Osservatorio Regionale dei Contratti, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per estratto in G.U.R.I., su n. 2 quotidiani a diffusione locale e su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici/Responsabile della CUC fra i Comuni di Orbetello e Scansano, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento di Gara con det. n. 894/2017, ing. Luca Carretti, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000, assume la presidenza della gara.

E' assistito dal dott. Silvano Costantini, istruttore direttivo amministrativo Settore Lavori Pubblici P.O. Polizia Amministrativa – Cimiteri – P.E.E.P. – Agricoltura – Caccia e Pesca, in qualità di testimone e dalla dott.ssa Valeria Scotto, Istruttore Amministrativo Responsabile Ufficio Gare del Settore Lavori Pubblici, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. Sono altresì presenti alla seduta:

- il sig. Alfredo Pelliccia e il sig. Silvio Peruzzi, in qualità di rappresentanti delegati dalla sig.ra Daniela Rossi, amministratore unico della società ROSSI BUS S.p.a., con sede in Roma, via Salaria n. 1531;
- il sig. Stefano Silvestri, in qualità di rappresentante delegato dal sig. Federico Bigi, presidente del CdA e legale rappresentante della Società Cooperativa B. & B., con sede in Pietrasanta (LU), piazza Carducci 18;
- la sig.ra Moira Ciabattini e la sig.ra Elena Armini, in qualità di rappresentanti delegate dal sig. Massimiliano Dindalini, legale rappresentante della Tiemme S.p.a., con sede legale in Arezzo, via Guido Monaco, 37;
- il sig. Orlando Francini, in qualità di rappresentante delegato dalla sig.ra Alessia Nannoni, legale rappresentante della società NANNONI BUS S.n.c. di Nannoni Mauro e Andrea, con sede in Capalbio (GR), via G. Puccini 96/98;
- il sig. Renzo Caprini, in qualità di rappresentante legale della società Viaggi Vacanze, delegato dal sig. Luca Bargagli, presidente di BY BUS s.c.r.l., con sede legale in Siena, via Strada di Busseto 18/c.

Il Presidente di gara, dopo aver ricordato preliminarmente l'oggetto dell'appalto e le modalità di svolgimento dello stesso, procede all'accesso al sistema all'indirizzo <http://start.toscana.it/>, mediante le credenziali di accesso. Il presidente accerta pertanto che entro i termini stabiliti, ore 12.00 dell'8 gennaio 2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:







- F.LLI GALLO AUTO S.a.s. di Gallo Giorgio & C., con sede legale in Nizza Monferrato (AT), P. IVA 01189730052;
- SERVIZI E TRASPORTI LOCALI SRL, con sede legale in Francavilla al Mare (CH), P.I. 01831090681;
- B. & B. Service Società Cooperativa, con sede legale in Pietrasanta (LU), P.I. 01494430463;
- RTI costituendo Tiemme SpA/ BY BUS SCRL/ NANNONI BUS SNC, con sede legale della mandataria in Arezzo, P.IVA 02046440513;
- Rossi Bus S.P.A., con sede legale in Roma, P.IVA 07119341001.

Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di gara, aprendo le buste virtuali corrispondenti alla documentazione amministrativa e riferita alle imprese partecipanti.

Il Presidente di gara prosegue nell'apertura delle singole sezioni del sito corrispondenti a ciascun documento e per ciascuna effettua l'esame, la verifica della firma digitale e della presenza degli atti richiesti dalla stazione appaltante.

Alle ore 12.40 il sig. Stefano Silvestri abbandona la seduta.

Alle ore 13.45 le sig. re Moira Ciabattoni ed Elena Armini, il sig. Orlando Francini e il sig. Renzo Caprini abbandonano la seduta.

Si evidenzia che l'impresa concorrente ROSSI BUS S.p.a. chiede di mettere a verbale la seguente osservazione sul costituendo RTI Tiemme – ByBUS- Nannoni: la mandante NANNONI BUS ha dichiarato di partecipare al RTI apportando il 9% dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari individuati dall'Amministrazione, fornendo la medesima percentuale per l'esecuzione del servizio. La mandataria TIEMME S.p.a. dichiara di apportare il 51% del requisito di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara, stessa percentuale di esecuzione del servizio e la seconda mandante BYBUS S.c.r.l. dichiara di apportare il 40% del requisito di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara, stessa percentuale di esecuzione del servizio.

La concorrente ROSSI BUS ritiene che la quota del 9% fornita da NANNONI BUS non rispetti il limite minimo del 10% previsto dall'art. 92 del d.P.R. 207/2010.

Il Presidente di Gara in merito al suddetto rilievo evidenzia quanto segue:

La recente giurisprudenza si è più volte interessata relativamente ai requisiti che devono essere posseduti dai singoli componenti del RTI, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato, Sezioni Riunite, 27 gennaio 2015, n.374 afferma che *"In un'ATI orizzontale, o mista con sub-raggruppamenti orizzontali, ciò che rileva è il possesso dei requisiti di qualificazione in percentuale*





*non inferiore ad una soglia minima, senza che a tale soglia debba necessariamente corrispondere l'entità delle quote di partecipazione al raggruppamento, per converso rientrando nella piena disponibilità degli associati" e il parere del Consiglio di Stato del 26 giugno 2013, n. 3014, precisa che "un'impresa mandataria, pur in possesso di una qualificazione superiore al 40 per cento dell'importo dei lavori, ben potrebbe decidere di partecipare al raggruppamento per una quota inferiore, ovvero la mandante, pur in possesso di requisiti per il 10 per cento, potrebbe legittimamente prendere parte al raggruppamento per una quota inferiore".*

Anche il TAR di Napoli, in coerenza con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.18/2015, con più recente sentenza 14.06.2017 n. 3280 ha precisato che "...Nel settore dei servizi, in mancanza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (ben diversi dai requisiti soggettivi ed oggettivi di partecipazione che ciascuna impresa deve possedere) spetta alla stazione appaltante il compito di definire nella lex specialis, in relazione al contenuto specifico della prestazione, i requisiti di idoneità che devono essere posseduti dalle imprese componenti il raggruppamento. L'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti si limita a stabilire che nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, senza nulla aggiungere in ordine ai requisiti di qualificazione sul piano tecnico professionale o della dimostrazione della capacità economica. Ed invero, la relativa disciplina normativa non prescrive quale quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità deve essere posseduta da ciascuna impresa che partecipi all'appalto riunita in raggruppamento temporaneo, affidando le relative determinazioni alla discrezionalità della singola stazione appaltante" (Cons. Stato, sez. VI, n. 18/2015)"

Alla luce di quanto sopra detto il Presidente, esaminata la documentazione di gara, evidenzia come al punto 8.3. del disciplinare sia espressamente indicato:

*"Il requisito di cui al punto 8.3. dovrà essere posseduto complessivamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento e **dovrà essere apportato in parte da ciascun membro del raggruppamento**. In ogni caso ogni componente del raggruppamento dovrà apportare il requisito per una percentuale pari almeno a quella di esecuzione del servizio che sarà indicata in sede di gara nella Domanda di partecipazione. La mandataria, ai sensi dell'art.83 co. 8 del Codice, dovrà comunque apportare i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria".*

Non vi è dubbio che la lex-specialis ha indicato nella quota percentuale di esecuzione del servizio la percentuale minima dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dai singoli componenti il costituendo RTI, con la sola prescrizione che la mandataria debba comunque apportare i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Per le motivazioni suddette il Presidente di gara ritiene ammissibile il costituendo RTI di cui sopra alla successiva fase di gara

Alle ore 14.30, preso atto che la documentazione rimane caricata a sistema ed è consultabile accedendo al portale START – Regione Toscana, il Presidente dispone la sospensione dei lavori, dando atto che la seduta verrà aggiornata a data da stabilirsi.







CUC COMUNE DI ORBETELLO – COMUNE DI SCANSANO .....

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente

[Handwritten Signature]

Il Testimone

[Handwritten Signature]

Il Segretario verbalizzante

[Handwritten Signature]

